

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

GUIDA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articoli da 1742 a 1752 del Codice civile;
- Legge 3 maggio 1985, n. 204 "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (articoli 74, 80 e 85) e successive disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 " Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59", in vigore dal 12 maggio 2012;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013 "Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione del registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti";
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3662/C del 10 ottobre 2013 – Ausiliari del commercio – Decreto 23 aprile 2013 concernente la proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011 attuativi degli artt. 73, 74, 75, 76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.3.2010;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 "Segnalazione certificata di inizio attività".

PREMESSA

LA SOPPRESSIONE DEL RUOLO

Il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, con il quale è stata recepita la direttiva n. 123/2006/CE avente ad oggetto i servizi nel mercato interno, ha soppresso con decorrenza dal giorno 8 maggio 2010 il Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio (legge 3 maggio 1985, n. 204).

Permangono, comunque, i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di cui alla predetta legge, nella formulazione aggiornata dall'art. 74 del D.Lgs. n. 59/2010.

L'art. 74 del decreto legislativo 59/2010, nel sopprimere il Ruolo Agenti e rappresentanti di commercio, aveva demandato ad un successivo decreto le modalità di trasferimento dei relativi dati di iscrizione al registro delle imprese o al REA.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, ha individuato le modalità e i termini per procedere al trasferimento dei dati.

In particolare si è previsto che il decreto acquisti efficacia al compimento del centovesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il **12 maggio 2012**.

Le imprese attive, iscritte al soppresso Ruolo, da tale data hanno dovuto presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – l'istanza di aggiornamento /conferma” dell'iscrizione al Registro delle imprese entro il 30 settembre 2013.

Decorso inutilmente detto termine, l'ufficio del Registro delle imprese ha avviato la procedura volta all'inibizione della continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore.

Entro lo stesso termine del 30 settembre 2013, invece, le persone fisiche iscritte nel soppresso Ruolo e che non svolgevano l'attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, hanno dovuto presentare il relativo modulo di “aggiornamento” – esclusivamente in via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – al fine dell'iscrizione nell'apposita sezione del REA. Tale pubblicità ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'interessato è decaduto definitivamente dalla possibilità di iscrizione nella sezione del REA.

Tuttavia l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del predetto decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

DISPOSIZIONI GENERALI

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Possono svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio coloro che risultano in possesso dei requisiti descritti nel presente paragrafo. Essi devono essere posseduti dal **titolare** di impresa individuale, dai **legali rappresentanti** di società, dai **preposti** e da tutti **coloro che svolgono l'attività** a qualsiasi titolo per conto dell'impresa.

REQUISITI MORALI

- non essere stato interdetto o inabilitato;
- non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs n. 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. N. 646/1982.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (ALTERNATIVI TRA LORO)

- possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche (vd. Appendice sui titoli di studio abilitanti);
- aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio istituito o riconosciuto dalle Regioni;
- aver prestato la propria opera per almeno un biennio (anche non continuativo) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda in qualità di viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite (con inquadramento nei primi due livelli contrattuali), coadiuvante, titolare o amministratore di società con attività di vendita o somministrazione;
- essere iscritto nell'apposita sezione REA di cui all'art. 7 del Decreto 26 ottobre 2011;
- essere stato iscritto nel soppresso ruolo (possibilità consentita nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011)

INCOMPATIBILITÀ

L'agente e rappresentante di commercio non può svolgere attività di mediazione né di lavoro dipendente; fanno eccezione i rapporti di dipendenza di pubblico impiego in regime di *part-time* non superiore al 50%.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'Ufficio del Registro delle Imprese provvede ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA o dall'iscrizione nell'apposita sezione del REA alla verifica della permanenza dei requisiti.

In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito viene avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività.

Il provvedimento viene annotato nel R.E.A. ed iscritto per estratto nel registro delle imprese.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Le **imprese** che iniziano l'attività di agente o rappresentante di commercio devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività oppure, se esercitano l'attività in più sedi o unità locali, devono presentare una SCIA per ciascuna di esse al competente Registro delle imprese.

I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività in parola per conto dell'impresa sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni della stessa.

Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante nomini anche un preposto per l'esercizio dell'attività agente e/o rappresentante di commercio questi deve essere immedesimato a qualsiasi titolo con l'impresa e l'atto di nomina è rappresentato dalla sua designazione contenuta nel **modello intercalare "Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato preposto in via esclusiva solo per questa impresa o solo per una determinata localizzazione della stessa impresa, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi del medesimo ente.

Si ricorda che l'obbligo di iscrizione del preposto non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla promozione del contratto, alla sottoscrizione o acquisizione di ordini.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica i seguenti modelli:

- a) il modello **"ARC"** compilato
 - nella sezione **"Scia"**;
 - nella sezione **"Requisiti"** con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per il titolare di impresa individuale o per il legale rappresentante di impresa societaria o per eventuale preposto che svolga a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa;
- b) il modello **intercalare "Requisiti"** con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per tutti i soggetti successivi al primo, il quale ha già compilato l'apposita sezione **"Requisiti"** del modello **"ARC"**.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del modello **"ARC"** devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica.

Il modello **"ARC (AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO)"** e il modello intercalare **"Requisiti"** allegati alla pratica telematica da trasmettere al Registro delle imprese/r.e.a e presentati come file XML devono essere individuati rispettivamente con il codice documento **"C34"** modello **"ARC"** e **"C35"** per il modello intercalare **"Requisiti"**. Per le modificazioni che non richiedono la denuncia dei requisiti si deve comunque compilare il modello **"ARC"** nella sezione modifiche codice documento **"C34"**.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica.

CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

APERTURA DI UNITÀ LOCALE

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali nomina per ciascuna di esse un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che eserciti l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa. Qualora il titolare o il legale rappresentante non svolga in prima persona tale funzione presso l'unità locale, è tenuto a nominare un preposto, immedesimato con l'impresa, che deve possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata. L'atto di nomina può essere rappresentato dalla designazione contenuta nel modello **intercalare "Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato preposto in via esclusiva solo per questa impresa e solo per questa localizzazione, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi della stessa impresa.

L'obbligo di iscrizione del preposto non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla promozione del contratto, alla sottoscrizione o acquisizione di ordini.

Si ricorda comunque che, ai sensi della vigente normativa, sia il titolare o legale/i rappresentante/i sia il diverso soggetto preposto per la localizzazione devono possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio.

L'impresa che sia già attiva per l'attività in questione che intende aprire una unità locale ubicata nella stessa provincia della sede per la medesima attività, deve presentare, tramite l'applicativo Comunica, il modello "ARC" compilato nella sezione "Scia" e sezione "Requisiti" per la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge da parte del nominato preposto; la sezione "Requisiti" può essere omessa laddove si tratti di preposto che riveste già la carica o la qualifica di legale rappresentante all'interno della società, per il quale, quindi, risulti già certificato e verificato il possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso di svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio, con **primo avvio dell'attività solo presso un'unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede**, è necessario avviare due procedimenti poiché devono essere contestualmente segnalati sia i requisiti del titolare o dei legali rappresentanti (alla camera competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti alle singole localizzazioni (alla camera competente per la localizzazione) tramite la presentazione di due pratiche: una, alla Camera di commercio competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività in questione da parte dell'impresa nel suo complesso (completa anche del versamento della tassa di concessione governativa); una seconda, alla Camera di commercio competente per l'unità locale, in cui saranno indicati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione. Inoltre, anche se l'attività non viene concretamente svolta presso la sede legale, l'attività è stata comunque iniziata dall'impresa complessivamente intesa, e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla Camera di commercio competente per la sede medesima.

Si riportano di seguito le istruzioni circa i campi da compilare nel modello "ARC" da presentare:

- a) alla Camera di commercio competente per la sede:
 - sezione "Scia", barrare la casella relativa all'inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio;
 - sezione "Requisiti" o modello intercalare "Requisiti" indicare i requisiti del titolare o di ciascun legale rappresentante.
- b) alla Camera di commercio competente per l'unità locale:
 - sezione "Scia" barrare la casella relativa all'inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio;

sezione “Requisiti” (eventuale) nel caso in cui i requisiti del preposto all’unità locale non siano già stati dichiarati presso la sede legale; altrimenti compilare la sezione “Requisiti” (ove non ancora utilizzata), oppure allegare un intercalare Requisiti per ciascun soggetto con requisiti (procuratore, preposto, dipendente) svolgente l’attività di in argomento presso l’unità locale (sempre che per tali soggetti i requisiti non siano già stati dichiarati presso la sede legale).

Infine si ricorda che alla compilazione della modulistica in questione dovrà accompagnarsi la compilazione, tramite la Comunicazione unica, della modulistica registro imprese/r.e.a. nella quale risulterà rilevante **allegare il modello NOTE** ove l’impresa dovrà espressamente dichiarare di aver già presentato anche la pratica alla Camera di commercio competente (con indicazione della provincia) per la sede o, viceversa, per l’unità locale, in modo tale che le due Camere di commercio coinvolte siano consapevoli dell’esistenza del procedimento correlato.

TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che la qualifica di agente o rappresentante di commercio è certificata nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell’impresa ed ha valore in tutto il territorio nazionale, l’impresa non deve ripresentare il modello “**ARC**” compilato nella sezione “**Scia**” per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l’applicativo Comunica ed eventuale “SCIA modulistica regionale unificata”.

In questo caso l’attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

L’impresa che sospende l’attività presenta l’istanza con Comunicazione unica al Registro delle Imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l’applicativo Comunica.

L’impresa che abbia iscritto la sospensione dell’attività di agente e/o rappresentante di commercio, quando riprenda la medesima attività con gli stessi soggetti già abilitati, presenta gli usuali modelli di iscrizione; se riprende la suddetta attività ma i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l’attività in argomento sono variati, deve presentare anche il modello “**ARC**” compilato nelle sezioni “**Modifiche**” e “**Requisiti**”; nel caso di più soggetti deve essere allegato per ciascuno di essi anche il modello intercalare “**Requisiti**”.

MODIFICHE RELATIVE ALL’IMPRESA DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO

Il D.M. 26 ottobre 2011 prevede due tipologie di modifiche da comunicare al Registro delle imprese:

1. modifiche inerenti le persone o i legali rappresentanti o coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell’impresa;
2. modifiche inerenti l’attività (inizio, modifica o cessazione dell’attività da parte dell’impresa).

Nell’ambito di ciascuna delle due tipologie di modifiche (inerenti le persone e l’attività) si possono distinguere modifiche che “non richiedono” e modifiche che “richiedono” la verifica del possesso dei requisiti; entrambe sono comunicate con l’applicativo Comunica al Registro delle imprese della competente Camera di commercio, ma per le prime è sufficiente la compilazione della sola modulistica

registro imprese/r.e.a., mentre per le seconde è sempre obbligatorio compilare anche la modulistica ministeriale Allegato A – modello “ARC” e/o intercalare Requisiti.

A titolo esemplificativo (e non esaustivo) si riportano esempi di modifiche che **non richiedono** la verifica del possesso dei requisiti:

- modifiche inerenti le persone: nomina di amministratori o soci non legali rappresentanti), cessazione da parte di un soggetto che esercitava l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio nell'impresa¹¹ (per dimissioni, recesso, licenziamento), ecc.;
- modifiche inerenti l'attività: avvio dell'attività di rappresentante di commercio nel caso in cui l'impresa eserciti già l'attività di agente di commercio o viceversa, modifica del/i settore/i o dei prodotti oggetto del mandato, sospensione e ripresa dell'attività sospesa senza alcuna variazione dell'attività o delle persone che la esercitano, cessazione dell'attività, cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese, ecc.).

Rilevanti sono invece le modifiche che **richiedono** la verifica del possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata relativamente alle persone che svolgono l'attività per conto dell'impresa (a titolo esemplificativo: nomina, sostituzione di legale rappresentante, conferimento poteri ad amministratori, nomina o sostituzione di preposto, assunzione di un dipendente che inizia ad esercitare l'attività, ecc.) devono essere comunicate entro trenta giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione “Modifiche” del modello “ARC”, sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria (con compilazione della sezione “Requisiti” o, per i soggetti successivi al primo, con compilazione anche del/i modello/i intercalare “Requisiti”).

A completamento del paragrafo si segnala, altresì, che le modifiche non inerenti l'attività o non inerenti l'esercizio della stessa da parte dei vari soggetti che operano nell'impresa, quindi modifiche che riguardino i dati essenziali dell'impresa (esempio modifica ditta, denominazione, ragione sociale, forma giuridica, trasferimento di sede nella provincia, ecc.) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica registro imprese/r.e.a.) senza compilazione del “Modello” Allegato A e/o modello intercalare “Requisiti”.

ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE REA

I soggetti che cessano di svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio all'interno di un'impresa devono richiedere, entro novanta giorni, a pena di decadenza, l'iscrizione nell'apposita sezione del REA tramite la compilazione e la presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “ARC”.

Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione REA dell'impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento eventualmente rilasciata.

I soggetti iscritti nell'apposita sezione REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di avvio di attività di agente e rappresentante di commercio, compilando la sezione “SCIA” e la sezione “REQUISITI” del modello “ARC”, ovvero il modello “INTERCALARE REQUISITI” (ed eventualmente il Modello Integrativo dei requisiti).

La Camera di commercio territorialmente competente è quella nella cui provincia è ubicata la residenza/domicilio professionale del soggetto interessato.

DIRITTO DI STABILIMENTO

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercitano regolarmente l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie od unità locali per svolgere la medesima attività.

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

L'Ufficio del registro delle imprese, su apposita richiesta, rilascia una tessera personale di riconoscimento ai soggetti iscritti nel registro delle imprese.

Per ottenere la tessera di riconoscimento è necessario presentare alla Camera di commercio la seguente documentazione:

- modello di richiesta di rilascio tessera, soggetto all'imposta di bollo di € 16,00, sottoscritto dall'interessato allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 1 foto formato tessera.

Contestualmente dovranno essere versati gli importi dovuti a titolo di:

- Diritti di segreteria: € 25,00
- Bollo: € 16,00 da applicare virtualmente sulla tessera di riconoscimento.

La tessera, della durata di cinque anni, reca gli estremi identificativi del possessore con l'indicazione della data di "iscrizione" e della data di "scadenza". Alla scadenza dei cinque anni, nel caso di prosecuzione dell'attività, dovrà essere presentata la richiesta di rinnovo della tessera.

Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di agente di commercio, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera di riconoscimento all'Ufficio del Registro delle imprese entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.

Coloro che risultano iscritti nell'apposizione sezione REA non hanno titolo per ottenere il rilascio della tessera personale di riconoscimento.

APPENDICE

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che possono ritenersi abilitanti all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio i seguenti titoli di studio:

DIPLOMA DI MATURITA' TECNICA rilasciato da:

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE – specializzazioni: Indirizzo amministrativo – Indirizzo commerciale – Ragioniere – Perito Commerciale – Programmatore Perito sezione commercio estero

ISTITUTO TECNICO PER PERITO AZIENDALE E CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

DIPLOMI DI MATURITA' PROFESSIONALE

Specializzazioni: Analista contabile – Segretario di amministrazione – Operatore commerciale – Operatore commerciale di prodotti alimentari – Operatore turistico – Tecnico delle attività alberghiere – Tecnico gestione aziendale – Tecnico impresa turistica – Tecnico dei servizi turistici – Tecnico dei servizi della ristorazione

DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Specializzazioni: Addetto alla contabilità d'azienda – Addetto alla segreteria d'azienda – Addetto alle aziende di spedizione e trasporto – Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari – Addetto agli uffici turistici – Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo – Operatore gestione aziendale – Operatore impresa turistica

DIPLOMI DI LAUREE

Economia e commercio – Economia Bancaria – Economia delle istituzioni e dei Mercati Finanziari – Economia Assicurativa e Previdenziale – Giurisprudenza – Scienze Politiche – Scienze Economiche Marittime – Scienze Statistiche – Sociologia – Scienze Economiche – Scienze Economiche Bancarie – Economia Politica – Economia Aziendale – Scienze bancarie ed Assicurative – Scienze dell'Amministrazione – Economia ed Amministrazione delle imprese – Economia ambientale

Per quanto riguarda le lauree giuridiche o commerciali ed anche quelle triennali e specialistiche, sono ritenute valide ai fini dell'esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio, quelle rientranti nelle classi individuate dal Consiglio universitario Nazionale nell'adunanza del 9 marzo 2006 (parere C.U.N.) e precisamente:

CLASSI: 2 – 17 – 19 – 28 – 31 SPECIALIZZAZIONI: 19/S – 22/S – 64/S – 71/S – 83/S – 84/S – 102/S